

COMUNE DI ANDRIA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO B)

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).

Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ Nessun aumento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
- ☐ Applicazione di avanzo per 7.980.475,39;
- ☐ Incremento di entrate correnti per € 2.056.736,52;
- ☐ riduzioni di entrate di parte capitale € 2.000,00;
- ☐ incremento partite di giro € 9.000,00.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 la Giunta comunale con provvedimenti ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (variazioni d'urgenza), ha approvato la variazione di bilancio per € 15.900,00 (infopoint).

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in data 29/06/2022 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € - 54.016.378,35 così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)	(=)		114.165.208,86
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021			
Parte accantonata (3)			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)			75.768.588,53
Fondo anticipazioni liquidità			20.455.480,29
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo congegnato			24.022.586,23
Altri accantonamenti			21.052.086,83
	Totale parte accantonata (B)		141.298.741,88
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			4.484.723,11
Vincoli derivanti da trasferimenti			13.842.548,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			7.509.250,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			1.002.029,48
Altri vincoli			0,00
	Totale parte vincolata (C)		26.838.551,80
Parte destinata agli investimenti			
	Totale destinata agli investimenti (D)		44.293,53
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-54.016.378,35

Si evidenzia che rispetto al disavanzo target, l'Ente con la sua gestione ha effettuato un maggior recupero di disavanzo di circa 3 milioni rispetto all'obiettivo che, a seguito del contributo per il 2021 ex art. 53, comma 1 del più volte citato D.L. n. 104/2020, ammontava ad € 21.911.161,60, come illustrato dalla seguente tabella.

Descrizione	Anno	Importi
Disavanzo da rnd	2020	-78.843.239,02
recupero iscritto		21.911.161,60
target		-56.932.077,42

realizzato in rnd	2021	-54.016.378,35
-------------------	------	----------------

maggior recupero		-2.915.699,07
------------------	--	---------------

Si sottolinea inoltre che si è proceduto ad effettuare una serie di accantonamenti, rispetto a quelli obbligatori ex lege, tra cui in particolare un accantonamento per passività potenziali/debiti fuori bilancio di 2,5 milioni ed un accantonamento per recupero tributi di 4,750 milioni. Quest'ultimo accantonamento, in particolare serve a garantire la tenuta dei conti che potrebbero subire l'effetto di eventuali rimborsi dovuti dall'Ente a causa della pronuncia TAR Puglia n. 397 del 21/03/2018 che dichiara l'efficacia intertemporale delle aliquote tributarie dell'anno 2015.

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Si registra nel corrente esercizio un incremento spropositato dei costi energetici già in parte previsto nel bilancio di previsione. Data l'entità di detto incremento, il legislatore è intervenuto più volte, in primis con un riparto di 250 milioni di euro, di cui 200 per i comuni, con il D.L. 17/2022 che ha visto l'Ente Comune di Andria beneficiare di € 225.848 e successivamente con ulteriori 170 milioni di euro, di cui 150 milioni da destinare ai comuni, con il D.L. 50/2022 art. 40, co.3. L'ente comune di Andria ha visto un'assegnazione di ulteriori € 169.381 da questo 2° riparto. Tuttavia, risultando detti riparti non sufficienti a ricoprire i maggiori costi energetici, il legislatore è ulteriormente intervenuto con il D.L. 21/2022 che ha consentito (art. 37 ter) l'utilizzo del c.d. "fondone covid 19" del 2020 e non utilizzato nel 2021 e nel 2022 e confluito nell'avanzo vincolato, così come risultante da certificazioni 2021 e 2022, e non destinato a specifici utilizzi, per coprire i maggiori costi energetici.

Alla luce di tanto, l'ente ha disponibili da "fondone" € 262.203 che sommati ad un ulteriore milione di euro vincolato in Avanzo di Amministrazione in occasione del rendiconto 2020 "per minori entrate da pandemia" consentono una applicazione di ulteriori risorse al fine di dare copertura ai summenzionati incrementi energetici.

Altresì, si evidenzia che il summenzionato D.L. 50/2022, così come emendato in commissione bilancio e convertito in legge n. 91/2022, all'art. 42, comma 5 ter ha previsto la facoltà per gli enti locali di prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti TARI entro e non oltre il 31 luglio a valere sull'utilizzo delle risorse all'uopo assegnate e non utilizzate per l'emergenza covid nel biennio 2020-2021 e vincolate in avanzo di amministrazione. L'utilizzo facoltativo richiede l'adozione di un provvedimento consiliare. In tal senso si è determinato l'Ente prevedendo l'utilizzo di 1 milione di euro da destinare all'agevolazione della TARI per le sole utenze domestiche, ritenendo che le utenze non domestiche hanno già usufruito di sostegni in tal senso nel 2021 e di contribuzioni/agevolazioni statali.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

3. L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4. Le verifiche interne

Con nota prot. n. 0058013 del 1/07/2022 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti con note depositate agli atti dell'ufficio e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1 Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta Comunale n. 71 del 26/04/2022) e risultano tutti riscuotibili.

La situazione dei residui per il 2022 alla data di redazione della presente relazione presenta la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€ 0,00
Minori residui passivi	+	€. 0,00
Maggiori residui attivi	+	€. 54.674,01
TOTALE	€.	€. 54.674,01

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio* per € 54.674,01.

4.2 Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) **Gestione corrente.** Per quanto riguarda la gestione corrente in particolare si è prevista:

1. l'applicazione di avanzo vincolato da fondone per agevolazioni TARI di 1 milione di euro, al fine di agevolare le sole utenze domestiche in misura uniforme, applicando una riduzione percentuale uguale per tutti.
2. L'applicazione di avanzo, così come descritto al precedente paragrafo 2, per far fronte agli incrementi energetici.
3. L'applicazione di avanzo accantonato per fronteggiare i numerosi debiti fuori bilancio evidenziati, tra cui in particolare il possibile debito con ARO ancora in fase di definizione.
4. L'applicazione di avanzo vincolato derivante da richieste dei servizi sociali e ufficio personale.
5. La creazione dei corrispondenti capitoli di spesa ed entrata per il personale eterofinanziato dal Fondo coesione e i necessari capitoli di spesa per assunzione a tempo determinato di personale di supporto alla realizzazione del PNRR ai sensi della circolare n. 4/2022 della RGS.
6. Lo slittamento avvenuto nel 2020 della rata di alcuni mutui MEF a seguito della pandemia.

minori entrate:

- 1) riduzione delle entrate CUP a seguito di esenzione dal pagamento CUP per il 1° trimestre 2022.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 11.918.979,04 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- ulteriori entrate di fonte statale per fronteggiare l'incremento costi energetici;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di € 370,000 ad oggi non utilizzato ed un fondo cassa di € 500,000,00.

b) **Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a comunicare le necessarie variazioni. In particolare si evidenzia che l'ufficio tecnico ha evidenziato la necessità di applicazione di avanzo vincolato per spesa d'investimento – derivante da oneri di urbanizzazione – per la realizzazione di manutenzione straordinaria delle strade e del verde pubblico.

c) **Organismi partecipati:**

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2021, e dal loro risultato non è emersa la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Si precisa che con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29/04/2022 l'Ente ha proceduto ad affidare alla società in house Andria Multiservice S.p.A. per il triennio 2022-2025 i seguenti servizi, alle stesse

condizioni di costo dei precedenti contratti ad eccezione del servizio supporto sistemi informativi e del servizio Supporto alla gestione del CUP e servizio Affissioni-Defissioni. L'incremento del contratto di affissioni e defissioni è dovuto all'espletamento dell'ulteriore servizio di supporto alla gestione del CUP.

1. Manutenzione ordinaria degli edifici comunali ed impianti sportivi;
2. Manutenzione ordinaria strade di proprietà comunale;
3. Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione;
4. Manutenzione del verde pubblico;
5. Custodia e pulizia impianti sportivi;
6. Apertura parchi e pulizia bagni;
7. Affissione e defissione manifesti;
8. Pulizia uffici comunali, mercato ortofrutticolo, tribunale;
9. Gestione reti telematiche;

Tuttavia, rilevato che nel 1° trimestre 2022 la società ha registrato una perdita di circa € 178.000, a scopo prudenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, si è ritenuto di accantonare nel fondo perdite partecipate la somma di € 200.000,00.

4.3 Equilibrio nella gestione di cassa

La disponibilità di cassa alla data del 21/07/2022, data di redazione della presente relazione, presso il tesoriere comunale ammonta ad € 40.088.771,02. Altresì, l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4.4 Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 75.768.588,53 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato principalmente sulle seguenti entrate e a titolo non esaustivo:

- TARI;
- Recupero evasione;
- Proventi dalla concessione della distribuzione del Gas;
- Proventi dalle sanzioni al codice della strada;
- Oneri di urbanizzazione

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti."

Il comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 9.246.132,47 e determinato come da allegato 9/c al bilancio di previsione 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 37/2022.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Dalle verifiche effettuate non risultano integrazioni al fondo crediti di competenza.

4.5 Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'esistenza di debiti fuori bilancio, oggetto di applicazione di avanzo vincolato come da dettagliata variazione di bilancio allegata alla delibera.

5. Adozione provvedimenti di riequilibrio

Salvaguardia con mezzi ordinari

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con:

Anno 2022

- a. maggiori entrate € 10.095.735,90
- b. minori entrate per € 51.524,19
- c. maggiori spese per € 10.630.435,87
- d. minori spese: per € 586.224,16

Anno 2023

- e. maggiori entrate € 629.255,58
- f. minori entrate per € 45.997,23
- g. maggiori spese per € 770.431,86
- h. minori spese: per € 187.173,51

Anno 2024

- l.* maggiori entrate € 633.977,75
- j.* minori entrate per € 51.308,28
- k.* maggiori spese per € 770.431,86
- l.* minori spese: per € 187.762,39

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati della delibera.

Il Dirigente
Dott.ssa Grazia CIALDELLA



